Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 10 settembre 1936 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936-XIV, n. 1630.
Assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e l'istituzione di un ruolo d'impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di ricoprire mediante concorso per esami una parte delle numerose vacanze esistenti nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, per fronteggiare le imprescindibili e urgenti necessità dei servizi dell'Amministrazione stessa;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' data facoltà al Ministro per la guerra di coprire, mediante pubblico concorso per esami, un quinto dei posti del ruolo degli impiegati d'ordine « gruppo *C* » presso l'Amministrazione centrale della guerra, vacanti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La nomina dei vincitori al grado tredicesimo (alunno d'ordine) e la promozione al grado superiore saranno disposte con l'osservanza dell'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 2. — Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 377, *foglio* 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1631.

Disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertito in legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 102;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni integrative per la cessione obbligatoria di crediti e titoli esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' fatto obbligo ai cittadini italiani residenti nel Regno o nei Possedimenti di denunziare, cedere e trasferire all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, i crediti verso l'estero, i titoli esteri ed i titoli italiani emessi all'estero, dei quali essi siano venuti o verranno comunque in possesso posteriormente alla data del 28 agosto 1935-XIII.

Art. 2. — L'obbligo di cui all'articolo precedente è fatto parimenti alle Banche, ai banchieri, alle ditte, alle società ed alle persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalità italiana, ed aventi sede nel Regno o nei Possedimenti, per i titoli esteri ed italiani emessi all'estero dei quali siano venuti o verranno comunque in possesso posteriormente alla data del 28 agosto 1935-XIII.

Art. 3. — Qualora i possessori di crediti liquidi verso l'estero provvedano a farne immediata cessione ad una delle Banche agenti per conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, contro regolamento in lire ai cambi di acquisto del giorno, non saranno soggetti all'obbligo della denuncia e non avranno l'obbligo di attendere la precettazione prevista dal seguente art. 4.

Art. 4. — Le cessioni di crediti e dei titoli di cui agli articoli 1 e 2, ad esclusione quindi dei crediti di cui all'art. 3, dovranno essere effettuate su richiesta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, nel termine indicato nella richiesta stessa e con le modalità e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5. — Il corrispettivo dei crediti sarà, dopo incasso, regolato a contanti in lire; se si tratta di valuta estera libera quotata alla Borsa di Milano, il cambio sarà quello di acquisto sulla base del corso ufficiale della Borsa di Milano alla data in cui ha luogo il regolamento con il cedente; se si tratta di altra valuta, sarà provveduto, a cura dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, alla realizzazione al meglio regolando col cedente in base al netto ricavo con lo scarto di uso.

Art. 6. — Il corrispettivo dei titoli esteri sarà calcolato in lire:
per quanto riguarda il prezzo, sulla base del netto ricavo della vendita dei titoli sul mercato di realizzo;
per quanto riguarda il cambio, sulle basi indicate nel precedente art. 5.

Il corrispettivo dei titoli italiani emessi all'estero sarà calcolato in lire. Ai cedenti viene lasciata facoltà di optare:
o per le condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614;
o per il prezzo calcolato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sulla base della quotazione di acquisto del 15 del mese antecedente sul relativo mercato di emissione e al cambio d'acquisto sulla base del corso ufficiale della Borsa di Milano alla data in cui ha luogo il regolamento con il cedente.

Il regolamento avrà luogo in Buoni novennali del Tesoro 5 % 1944 con godimento dal 1° settembre 1935, calcolati alla pari salvo conguaglio degli interessi alla data dell'operazione.

La rimanenza eccedente il taglio minimo dei Buoni del Tesoro sarà versata in contanti al cedente dei titoli esteri o italiani emessi all'estero.

Art. 7. — I titoli esteri e i titoli italiani emessi all'estero debbono essere ceduti con tutte le cedole relative che non siano maturate o rese pagabili alla data della cessione. Il cedente sarà passibile delle sanzioni previste qualora non possa giustificare che l'incasso degli interessi, dividendi o altri diritti maturati dalla data in cui è entrato in possesso dei titoli fino alla data della loro cessione, sia stato conforme alle vigenti disposizioni sul monopolio del commercio dei cambi.

Art. 8. — L'esonero dall'obbligo della cessione, di cui al presente decreto, è consentito nei casi previsti dall'art. 10 del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614.

Art. 9. — A carico dei trasgressori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 11 del citato R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 377, *foglio* 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1936-XIV, n. 1632.

Disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' obbligatoria la corresponsione di assegni familiari, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro, agli operai capi famiglia occupati in aziende rappresentate dalla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 2. — Gli assegni familiari sono corrisposti agli operai capi famiglia, di cui al precedente articolo, nella misura di lire 4 settimanali per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati quelli naturali legalmente riconosciuti.

Si considerano come capi famiglia il padre, la madre che sia vedova o legalmente separata avente a carico i figli o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o che sia nubile con prole non riconosciuta dal padre.

Art. 3. — Al pagamento degli assegni, di cui ai precedenti articoli, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori e col concorso dello Stato.

Art. 4. — Il contributo per gli assegni familiari è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun operaio in misura pari all'1 per cento a carico dell'operaio stesso e al 2,50 per cento a carico del datore di lavoro.

Art. 5. — Lo Stato concorre al pagamento degli assegni familiari, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, mediante rimborso trimestrale alla gestione degli assegni di una somma pari a lire 0,50 per ciascun assegno liquidato.

Art. 6. — La gestione degli assegni familiari, prevista dal presente decreto, è affidata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

E' istituito presso la sede centrale dell'Istituto predetto un Comitato speciale per gli assegni familiari, composto come segue:

1) il presidente dell'Istituto;

2) i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione del Partito Nazionale Fascista e dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze,

3) uno dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione per ciascuna delle Confederazioni fasciste dell'industria e dei lavoratori dell'industria, scelto dal Consiglio medesimo;

4) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste dell'industria e dei lavoratori dell'industria, designato dalle Confederazioni stesse;

5) il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza del Ministero delle corporazioni;

6) il capo della divisione competente presso la Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza del Ministero delle corporazioni;

7) il direttore generale dell'Istituto.

Art. 7. — Spetta al Comitato per gli assegni familiari:

1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per l'incremento demografico della Nazione;

2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;

3) fare proposte per la riscossione dei contributi e il pagamento degli assegni;

4) esaminare i risultati annuali di gestione;

5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.

Art. 8. — Contro le decisioni del Comitato speciale, di cui al n. 5 dell'articolo precedente, è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti alla autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi, che per quelle relative agli assegni.

L'azione giudiziaria non è però ammessa qualora non si dimostri l'effettivo pagamento del contributo.

Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione della misura dei contributi e degli assegni.

Art. 9. — Il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione prevista dal presente decreto.

Art. 10. — Valgono per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle penali e sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Art. 11. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e la giustizia e per le finanze, l'obbligo della corresponsione degli assegni familiari potrà essere esteso, con gli eventuali opportuni adattamenti, ad altre categorie di prestatori d'opera, oltre quelle prevedute dal presente decreto.

Art. 12. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e la giustizia e per le finanze, saranno emanate le norme integrative del presente decreto e potrà stabilirsi per le contravvenzioni alle norme medesime la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Disposizioni transitorie.

Art. 13. — Le norme dei contratti collettivi di lavoro 11 ottobre 1934-XII, 1° dicembre 1934-XIII, e 23 giugno 1935-XIII, relative agli assegni familiari per gli operai dell'industria, cessano di avere vigore.

Tuttavia, fino alla data di entrata in vigore delle norme integrative previste dall'articolo precedente, continueranno ad applicarsi per la riscossione dei contributi e l'erogazione degli assegni le norme contenute negli articoli 19 a 26 del contratto collettivo precitato 1° dicembre 1934-XIII, con le modificazioni di cui ai due commi successivi.

Per ottenere gli assegni gli aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro il documento sulla propria situazione di famiglia, previsto dall'art. 24 del predetto contratto, di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto. Detto documento sarà trasmesso alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a cura del datore di lavoro, che è tenuto pure a registrare, per ciascun operaio, sul libro paga o su documenti equipollenti, il numero dei figli a carico risultanti dal documento medesimo di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà approvato, in sostituzione del modulo previsto dall'art. 25 del predetto contratto, un nuovo modulo per le denunzie, da farsi dai datori di lavoro all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dei contributi dovuti e degli assegni erogati, in applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Le attività nette della Cassa nazionale per gli assegni familiari degli operai dell'industria, regolata dai contratti suindicati, sono devolute alla gestione prevista dal presente decreto.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà approvato il rendiconto finale della Cassa stessa, sentito il Comitato amministratore e il Collegio sindacale di essa, che resteranno in carica per provvedere alla sua liquidazione.

Art. 14. — Il presente decreto entrerà in vigore il 5 ottobre 1936-XIV.

Tuttavia la sua applicazione decorrerà dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato per gli assegni familiari di cui all'art. 6, nei riguardi delle categorie di operai, compresi fra quelli indicati dagli articoli 1 e 2, per i quali secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro richiamati dall'articolo precedente non sussiste l'obbligo del versamento dei contributi previsti dai contratti stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1633.

Determinazione del confine fra i comuni di Jenne e di Vallepietra, in provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande, con le quali i podestà di Jenne e di Vallepietra, in esecuzione delle deliberazioni adottate rispettivamente in data 9 ed 11 maggio 1934-XII, dai commissari prefettizi già preposti ai detti due Comuni, chiedono che il confine fra i Comuni medesimi sia determinato in conformità del progetto redatto dall'ingegnere Giulio Cesare Ercolani dell'Ufficio tecnico catastale di Roma e vistato addì 5 febbraio 1936-XIV, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Roma;

Veduto il parere favorevole all'attuazione del progetto suddetto espresso dal Rettorato della provincia di Roma in adunanza del 28 settembre 1934-XII;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 26 maggio 1936-XIV, si intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Jenne e di Vallepietra è determinato in conformità del progetto redatto dall'ingegnere Giulio Cesare Ercolani dell'Ufficio tecnico catastale di Roma e vistato addì 5 febbraio 1936-XIV dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Roma.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 12. — MANCINI.

N.B. — Il progetto viene pubblicato nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1634.
Approvazione del testo unico delle leggi contenenti disposizioni sulla coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, convertito in legge con la legge 2 aprile 1936-XIV, n. 729, recante disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti, col quale, fra l'altro, è data facoltà al Governo di riunire e coordinare, in testo unico, le disposizioni contenute nel decreto stesso con quelle della legge 23 marzo 1931, n. 376, sulla coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'annesso testo unico delle leggi 23 marzo 1931, n. 376, e 2 aprile 1936, n. 729, contenenti disposizioni sulla coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 21. — MANCINI.

Testo unico delle leggi 23 marzo 1931, n. 376, e 2 aprile 1936, n. 729, contenenti disposizioni per la coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti.

Art. 1. — La coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti è dovunque vietata, salvo che nei vigneti delle istituzioni di sperimentazione e di studio, nonchè nelle Provincie nelle quali gli organi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i Consorzi provinciali per la viticoltura e le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ne riconoscano la utilità.

Nell'uno e nell'altro caso il Ministro per l'agricoltura e per le foreste stabilirà, con proprio decreto, i limiti e le modalità della detta coltivazione.

È parimenti vietato il commercio di vitigni ibridi produttori diretti, salvo casi speciali da determinarsi volta per volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2. — Entro il 31 dicembre 1937 le attuali coltivazioni di vitigni ibridi produttori diretti saranno trasformate, tranne che nei casi previsti dal precedente articolo, mediante l'innesto a viti europee.

Art. 3. — La vendita di vini provenienti da vitigni ibridi produttori diretti è consentita fino al 31 dicembre 1938, purchè effettuata in modo che appaia la denominazione di vini di vitigni ibridi produttori diretti sui recipienti e sui documenti che accompagnano la vendita stessa ed il trasporto.

La medesima disposizione vale per i tagli o miscela di vini provenienti da vitigni ibridi produttori diretti con vini di viti europee.

Art. 4. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla coltivazione del vitigno « Isabella » (vitis labrusca) sotto qualunque nome venga qualificata. Tale coltivazione è, peraltro, ammessa anche fuori dei limiti previsti dall'art. 1 del presente testo unico, nei casi nei quali risulti accertato che è fatta al solo scopo di produzione di uva destinata al consumo diretto.

Art. 5. — Le infrazioni alle disposizioni del presente testo unico saranno punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1635.
Norme sulla indennità coloniale al personale in servizio nell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019;
Visto il R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1603;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni del R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1603, sono prorogate dal 1° luglio al 30 settembre 1936-XIV.

Art. 2. — A decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, al personale in servizio nei territori del Governatorato di Addis Abeba e dei Governi dell'Harar e dell'Amara è dovuta l'indennità coloniale nella misura stabilita per il personale in servizio in Eritrea, e al personale in servizio nel territorio del Governo dei Galla e Sidama è dovuta l'indennità coloniale nella misura stabilita per il personale in servizio nella Somalia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 377, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 1636.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Caio Plinio Secondo » di Como, ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio e di una borsa di studio.

N. 1636. R. decreto 27 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Caio Plinio Secondo » di Como, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 4100, nominali in titoli di Stato, per istituire un premio ed una borsa di studio intitolati a « Amalia Pancera Ferratini » e viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1637.
Riconoscimento della erezione in parrocchia del Santuario di Maria Santissima del Divino Amore a Castel di Leva (Roma).

N. 1637. R. decreto 16 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti i decreti di S. E. il Cardinale Vicario di Sua Santità il Sommo Pontefice, emessi in data 1° e 2 dicembre 1932, relativi alla erezione della Parrocchia di Maria Santissima del Divino Amore a Castel di Leva (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1638.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ritiro SS.ma Vergine Addolorata e S. Raffaele » con sede in Serino (Avellino).

N. 1638. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ritiro SS.ma Vergine Addolorata e S. Raffaele », con sede in Serino, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Pavia è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pavia »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto organico dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor comm. dott. ing. Ottorino Modesti è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 372.

(3635)

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Milano è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e giusta l'art. 6, lettera *a*), dello statuto dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori cav. di gr. cr. Giuseppe Borgomaneri e gr. uff. ing. dottor Giuseppe Gorla sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 7.

(3637)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV.

Riconoscimento dell'Istituto fascista per le case popolari di Pavia come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato col R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 23 febbraio 1922, n. 357, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Pavia fu riconosciuto come ente morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera in data 7 luglio 1936-XIV;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Pavia è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pavia ».
E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3636)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1936-XIV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Milano come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 12 agosto 1908, n. 360, col quale l'Istituto per le case popolari di Milano fu riconosciuto come ente morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera in data 6 giugno 1936-XIV;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Milano è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano ».
E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 33 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3638)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1936-XIV.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti per l'anno 1937 dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto lo statuto dell'Associazione approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;
Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928 (registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, reg. 4, fog. 216) che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Viste le nuove tariffe proposte per l'anno 1937, approvate dal Consiglio di amministrazione della Associazione nella seduta del 4 aprile 1936;
Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico. — Sono approvate, per l'anno 1937, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1936 - *Anno XIV*
Registro n. 2 *Corporazioni, foglio n.* 287. — PICCONI.

Tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1937.

TABELLA *A*.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1).

I. — *Quote annuali* da corrispondere obbligatoriamente, dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

1° Generatori:

a) Fissi:
fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2) . . . . L. 125

b) Fissi, semifissi, locomobili:
oltre 25 mq. e fino a 100 mq. . . . . » 165
per ogni 100 mq. in più o frazione . . . . . . » 25

c) Locomobili e semifissi sotto i 25 mq. . . . . . » 80

d) Per macchine da caffè, e per generatori piccoli fino a 1 mq. . . . . » 55

e) Per generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri di capacità totale . . . . . . » 55
oltre 1000 e fino a 3000 litri . . . . » 80
per 1000 litri o frazione oltre 3000, in più . . . . » 25

2° Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:
fino a 300 litri di capacità (3) . . . . L. 35
oltre 300 fino a 1000 . . . . » 55
oltre 1000 fino a 5000 . . . . » 75
oltre 5000 . . . . » 100

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):
fino a due corpi . . . . » 55
oltre 2 sino a 4 . . . . » 75
oltre 4 sino a 6 . . . . » 100
oltre 6 . . . . » 120

3° Recipienti a pressione non di vapore (4) (aria compressa e simili).

per ogni singolo apparecchio:
fino a 300 litri di capacità totale . . . . » 20
oltre 300 fino a 1000 . . . . » 35
oltre 1000 fino a 5000 . . . . » 45
oltre 5000 . . . . » 65

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alle rispettive capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 %; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

4° Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del Reg.):
da 1 a 5 apparecchi . . . . ciascuno L. 6
dal 6° apparecchio in poi . . . . . . » » 4
con un massimo complessivo non superiore a L. 100.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, non è dovuta, ed è rimborsata, se fu pagata, la quota d'inattività relativa all'anno in corso, per il quale è dovuta per intero la quota annuale.

II. — *Quote* dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824; per ogni apparecchio:

a) Generatori:
sino a 25 mq. . . . . L. 90
da 25 a 100 mq. . . . . » 135
ogni 100 mq. o frazione in più . . . . » 20
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. » 55
Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . » 55
oltre 1000 litri . . . . » 80

b) Recipienti: (1)
fino a 1000 litri o a due corpi . . . . » 45
oltre . . . . » 65

Se il costruttore o riparatore presenta per le verifiche in uno stesso sopraluogo più apparecchi insieme, la tariffa viene ridotta del 50 % per ogni apparecchio quando il numero degli apparecchi verificati nello stesso sopraluogo e nella stessa giornata non sia inferiore a tre.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè o di recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a L. 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. — *Quote* per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):
generatori fino a 25 mq. . . . . L. 25
generatori oltre 25 mq . . . . » 50
macchine da caffè, recipienti ed apparecchi esonerati . . . . » 5

TABELLA *B*.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (2)

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio e dell'impianto termico. (Art. 92 regolamento 12 maggio 1927, n. 824) (3).

(V. nota (1) in calce alla tabella *A*).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa { fino a 50 HP . . . . . . L. 20
{ oltre 50 HP . . . . . . » 30

per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20

(1) Le quote indicate nella tabella *A* sono comprensive delle spese di trasferta e si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 decreto Ministeriale 19 aprile 1928).

Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuta sulla quota annuale esposta un aumento del 20 %, per quelli della terza zona un aumento del 40 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) A tutti gli effetti della Tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

(1) Ivi compresi gli apparecchi per acetilene.

(2) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III.

La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(3) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

c) per ogni forno di calce . . . . L. 30
d) per ogni fornace di laterizi . . . . » 110
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica e per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 150
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20
f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 80
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 80
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 40
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica e per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . » 80
se a camere contigue e fuoco continuo . . . . . » 150
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . » 40
se a camere contigue e fuoco continuo . . . . . » 75
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 110
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20
i) per un forno da cemento . . . . » 80
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 40
l) per ogni altro impianto termico . . . . » 80
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore . . . . L. 20
b) per una motrice fissa . . . . » 20
c) per un forno a calce . . . . » 10
d) per una fornace da laterizi . . . . » 30
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 40
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . » 20
a camere contigue e fuoco continuo . . . . . . » 40
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie » 30
i) per un forno da cemento . . . . » 20
l) per ogni altro impianto termico . . . . » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

Tariffa III.

Quote dovute dal consortista all'Associazione a titolo di rimborso di spese, per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (2):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . . . L. 180
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 135

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata la tariffa di cui sopra è ridotta del 50 % (3).

(1) Gli apparecchi di riserva anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.
(2) Le quote indicate dalla tariffa comprendono il rimborso di tutte le spese, sia di viaggio e di trasferta, come di visite e di ogni altra operazione, e si applicano sempre nella stessa misura, qualunque sia la zona in cui hanno luogo le indagini e le prove.
(3) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per recarsi dalla sede della Sezione o Sottosezione al posto ove trovasi l'apparecchio.

Per prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le tariffe di cui sopra sono aumentate del 50 %.

TABELLA *C*.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE.

Tariffa I.

Per le visite straordinarie non obbligatorie ed effettuate a richiesta del consortista (art. 25 dello statuto) (1).

A. — Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:
a) Generatori:
fino a 25 mq. . . . . L. 90
da 25 a 100 . . . . » 135
per ogni 100 mq. o frazione in più . . . . » 20
per macchine da caffè, e generatori piccoli fino a un mq. . . . . » 55
per generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . » 55
oltre 1000 litri . . . . » 80
b) Recipienti:
sino a 300 litri . . . . » 25
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi . . » 45
oltre . . . . » 65

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

B. — Visite facoltative per compra e vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

Tariffa II.

A. — Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti:
se di capacità non superiore a 5 litri, per ogni bombola . . . . L. 0,35
se di capacità superiore a 5 litri:
per le prime 100 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . » 2 —
oltre le prime 100, per ogni bombola . . . . . . » 1 —

La retribuzione minima è, in ogni modo, pari a quella corrispondente a mezza giornata, oppure ad un giorno intero di lavoro, secondo il tempo impiegato (a sensi del disposto della nota 3 in calce alla prima colonna);

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15, per ogni apparecchio, fino al numero di quattro e di L. 5 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma *A*, le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti, vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza.

B. — Per prove di materiali:
prelievo provini . . . . L. 90
per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata . . . . » 90

TABELLA *D*.

SERVIZIO CONTROLLO TERMICO.

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie, e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

Il Ministro: LANTINI.

(1) Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.
(2) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguono a richieste dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

(3661)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1936-XIV.

Riduzione del 30 % della scorta obbligatoria di benzina e di olio combustibile (fuel-oil) per tutti indistintamente i depositi di oli minerali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1925, concernente le scorte di riserva degli oli minerali;

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1935 che stabilisce la misura di dette scorte;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1935 che modifica la misura delle scorte stesse;

Decreta:

Articolo unico. — A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la misura della scorta obbligatoria di benzina e di olio combustibile (fuel-oil) per tutti indistintamente i depositi di oli minerali, è ridotta nella misura del 30 % della capacità dei serbatoi destinati a contenere detti prodotti petroliferi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 settembre 1936-XIV - N. 181.

S. U. A. (Dollaro)	12,71	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	64,06	Polonia (Zloty)	239,68
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414,80	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,58	Rendita 3,50 % (1906)	75,925
Austria (Shilling)	2,3895	Id. 3,50 % (1902)	71,675
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,55
Canadà (Dollaro)	12,71	Prest. redim 3,50 % - 1934	76,625
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl. Venezie 3,50 %	88,225
Danimarca (Corona)	2,865	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100.825
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,925
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,675
Jugoslavia (Dinaro)	26,79	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	90,675
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 per cento n. 489030 di L. 56, intestato a Brusorio Domenico-Achille fu Filippo, domiciliato in Este (Padova).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2745)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

28ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinarie di credito comunale e provinciale

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 5 ottobre 1936-XIV, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale:

1° abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale e sorteggiati a tutta la 27ª estrazione (ottobre 1935) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a 2028 cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale, in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1936.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario di:

n. 683 per la serie dei titoli unitari - capit. nom.	L.	683.000 —
» 143 » » » quintupli - » »	»	715.000 —
» 63 » » » decupli - » »	»	630.000 —
Totale n. 889 Titoli per il capitale nominale . . .	L.	2.028.000 —
Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità di prestiti concessi in cartelle ordinarie 3,75 % scadenti nel 1936 aumentate di L. 546,17 (frazione di cartella non compresa nella 27ª estrazione) ammontano a	»	2.028.282,03
Rimane un avanzo di	L.	282,03

da conteggiarsi nella 29ª estrazione.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, addì 2 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: BONANNI.

(3676)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

62ª Estrazione delle obbligazioni della strada ferrata Torino-Savona-Acqui.

Si notifica che nel giorno di giovedì 1° ottobre 1936-XIV, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 62ª estrazione delle Obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3675)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Turchia concernente la proroga degli accordi commerciali e di clearing del 4 aprile 1934.

Con scambio di Note che ha avuto luogo in Angora il 20 luglio corrente anno, fra il Regio Ambasciatore in quella capitale ed il Ministro turco degli affari esteri, si sono prorogati fino al 20 ottobre 1936 gli accordi commerciali e di clearing italo-turchi del 4 aprile 1934.

(3674)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.